

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 20 agosto 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 giugno 2013¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 13 cpv. 1 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a:

Classe salariali				
Q	A	B 1	B 2	C
mese	mese	mese	mese	mese
5238.–	5024.–	4712.–	4356.–	4148.–

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario

Art. 13 cpv. 2 Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, di 35 franchi svizzeri al mese.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13, capoverso 2, del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2013 5355

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.

20 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova